

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI BASE **ex art. 4 cc. 2-4 del DPR n. 212/2005 e s.m.i.**

approvato con Delibera del Consiglio Accademico n.3 del 12/12/2025
adottato con Decreto direttoriale prot. n. 531 del 17/2/2026
decorrenza A.A. 2026/27

Art. 1

Corsi di base e formazione finalizzata

L'Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta – Conservatoire de la Vallée d'Aoste (di seguito "Istituto"), avendo già attivato Scuole con peculiari finalità connesse ad obiettivi formativi di livello non superiore le mantiene attive secondo criteri e modalità definite con il Regolamento didattico generale. Al termine dei corsi viene rilasciato un Attestato di competenze. L'Istituto provvede nell'ambito della programmazione annuale e può attivare, nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci e senza pregiudizio dei corsi ordinamentali, attività formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale, nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni.

La finalità dei Corsi di base (di seguito "Corsi") è quella di "iniziare" alla Musica attraverso un percorso di apprendimento pratico nonché di far acquisire competenze adeguate per l'ingresso ai Corsi propedeutici all'Alta Formazione Musicale (AFAM).

I Corsi di base sono afferenti alle seguenti Scuole: Bassotuba, Canto lirico (dai 16 anni per le donne e 18 anni per gli uomini), Chitarra, Clarinetto, Composizione (dai 14 anni in poi), Contrabbasso, Corno, Eufonio, Fagotto, Fisarmonica, Flauto, Oboe, Organo, Pianoforte, Sassofono, Strumenti a percussione, Tromba, Trombone, Viola, Violino, Violoncello.

Art. 2

Struttura dei Corsi di Base

1. La struttura dei Corsi si fonda su:
 - a. Piani di studio delle diverse Scuole con indicazione delle aree formative e degli insegnamenti e delle misure orarie nonché delle tipologie di attività formative;
 - b. Programmi di studio di ciascuna Scuola e disciplina nonché d'esame finale di ciclo per conseguire *l'Attestato di competenze della formazione musicale di base*.

Art. 3

Articolazione e durata dei Corsi

1. I Corsi hanno un unico ciclo di studi con durata da 1 a 3 anni.
2. L'articolazione del ciclo unico di studi tiene conto del grado di maturazione dell'allievo principalmente nei seguenti aspetti formativi:
 - a) abilità di tipo pratico e capacità espressiva;
 - b) conoscenze teoriche;
 - c) conoscenze generali;
3. Il passaggio da una annualità all'altra del ciclo, attraverso valutazione di idoneità, è stabilito sulla base degli obiettivi raggiunti in ciascuno dei predetti aspetti formativi, tenuto conto delle indicazioni dei programmi di studio dell'Istituto.
4. In presenza di particolari abilità e conoscenze possedute dallo studente la durata del ciclo unico può essere abbreviata fino ad un minimo di un anno.

Art. 4
Piani di studio

1. Gli insegnamenti impartiti nei Corsi sono afferenti a tre aree formative.
 - a) Prassi strumentale e Composizione;
 - b) Grammatica e lettura musicale;
 - c) Musica d'insieme vocale.
2. Ogni area formativa può comprendere più discipline la cui frequenza è obbligatoria; è possibile frequentare un massimo di due Scuole contemporaneamente;
3. Nel ciclo unico sono attivate le discipline previste come risulta nella sottostante tabella:

TABELLA DELLE DISCIPLINE DI CIASCUNA AREA FORMATIVA
ai fini del Piano di studi

<i>Area formativa</i>	<i>Scuole e relative Discipline</i>
Prassi strumentale e Composizione	Bassotuba, Canto lirico (dai 16 anni per le donne e 18 anni per gli uomini), Chitarra, Clarinetto, Composizione (dai 14 anni in poi), Contrabbasso, Corno, Eufonio, Fagotto, Fisarmonica, Flauto, Oboe, Organo, Pianoforte, Sassofono, Strumenti a percussione, Tromba, Trombone, Viola, Violino, Violoncello <i>Monte ore annuo lezioni individuali: 20 ore 15 minuti</i>
Grammatica e lettura musicale	Teoria e Solfeggio <i>Monte ore annuo lezioni di gruppo: non meno di 50 ore</i>
Musica d'insieme vocale (attività formativa collettiva)	Coro <i>Monte ore annuo lezioni collettive: 20 ore</i>

4. La didattica si articola nelle seguenti tipologie:
 - a) lezioni individuali
 - b) lezioni di gruppo
 - c) lezioni teorico-pratiche
 - d) laboratori
 - e) stage.

Art. 5
Accesso al Corso di studi. Test di ingresso

1. Per l'accesso ai Corsi occorre presentare, nei termini prescritti da pubblico avviso, domanda di ammissione per la Scuola richiesta. L'ammissione è subordinata al superamento di un test d'ingresso in cui saranno accertati il grado di attitudine e la preparazione. Nella stessa sede sarà altresì determinata l'annualità di frequenza.
2. L'età minima per l'accesso è di 10 anni per i vari Corsi, 14 anni per Composizione, 16 anni (donne) e 18 anni (uomini) per Canto lirico.
1. Il Direttore potrà derogare alla predetta età minima su proposta della Commissione valutatrice in ragione di eccezionali attitudini musicali.
2. Il calendario dei test d'ingresso è pubblicato sul sito dell'Istituto.
3. I test di ingresso produrranno graduatorie dei candidati idonei, in base alle quali gli studenti saranno ammessi nei limiti dei posti disponibili per ciascuna Scuola.
4. Per sostenere i test di ingresso può essere previsto un contributo accademico stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
5. Il test d'ingresso consiste in una prova attitudinale ritmico-vocale (in forma scritta per la scuola di Composizione) stabilito dall'Istituto e in un colloquio motivazionale. La prova esecutiva, pur non strettamente necessaria per l'ammissione alla prima annualità, si basa sui programmi di massima stabiliti dall'Istituto.

6. Successivamente all'ammissione sono previsti il pagamento della tassa di frequenza nonché la quota assicurativa e il contributo accademico stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

Frequenza dei corsi

1. Il Calendario accademico, deliberato dal Consiglio Accademico, fissa annualmente l'inizio ed il termine delle lezioni nonché le sospensioni dell'attività didattica.
2. Sul sito web istituzionale vengono pubblicati il Regolamento dei Corsi e l'elenco delle discipline da frequentare.
3. Giorni ed orari di lezione competono ai docenti che daranno informazione ai propri allievi, i quali sono parimenti tenuti a rendersi informati.
4. La frequenza dei Corsi è obbligatoria. Le assenze dalle lezioni non possono superare 1/3 del totale previsto per ciascun insegnamento, fatti salvi gli obblighi per le discipline musicali d'insieme come specificato nel successivo comma. In caso di superamento del limite di assenze si dovrà ripetere la relativa annualità.
5. Per le attività corali e per tutte quelle attività che prevedono una pubblica esibizione dello studente (concerti, saggi etc.), la presenza è obbligatoria per tutte le lezioni e le produzioni programmate, salvo gravi e giustificati motivi; ciò al fine di non compromettere l'esito del proprio percorso formativo, lo studio degli altri studenti ed il senso di comunità accademica.
6. Il Direttore potrà concedere, sentito il Consiglio Accademico, un numero superiore di assenze in presenza di eccezionali motivi debitamente documentati.
7. Le lezioni, in quanto a numero e durata settimanale, saranno così articolate:
 - a. Scuole: 27 lezioni individuali da 45 minuti;
 - b. Teoria e Solfeggio: due lezioni settimanali di 1 ora circa ciascuna per 27 settimane ovvero una lezione settimanale di 2 ore circa ciascuna per 27 settimane;
 - c. Coro: 20 lezioni di gruppo di 60 minuti ciascuna.

Art. 7

Valutazione, esami finali di ciclo, ammissione diretta ai Corsi Propedeutici

1. Limitatamente alla prima e seconda annualità, concluse le lezioni e il relativo monte orario annuo, ciascun docente esprimerà - nel registro didattico elettronico ovvero in scheda allegata - un giudizio di idoneità valido per il passaggio all'anno successivo. Il mancato conseguimento di idoneità, da motivare nel registro didattico, anche in una sola delle discipline obbligatorie non consente il passaggio all'annualità successiva e lo studente sarà trattenuto all'anno di Corso frequentato. Al termine della terza annualità la valutazione per il conseguimento dell'Attestato di competenze della formazione musicale di base sarà espressa in sede di esame dalla Commissione preposta e riguarderà tutte le discipline del Piano di studi, tranne Musica d'insieme corale per la quale occorrerà preventivamente acquisire la valutazione di idoneità per poter essere ammessi agli esami finali di ciclo. Il mancato superamento dell'esame finale di ciclo non consente l'acquisizione del predetto Attestato e lo studente sarà trattenuto alla terza annualità.
2. È possibile essere trattenuti e ripetere una sola volta ciascuna annualità, dopodiché non sarà più possibile proseguire la frequenza ed occorrerà ripresentarsi all'esame di ammissione.
3. L'esame per il conseguimento dell'*Attestato di competenze della formazione musicale di base* può essere sostenuto in prima sessione (estiva) o seconda (autunnale). In caso di non superamento dell'esame o di alcune prove dell'esame nella prima sessione, è possibile ripresentarsi nella seconda sessione.
4. Il superamento dell'esame per il conseguimento dell'*Attestato di competenze della formazione musicale di base* varrà, qualora espressamente richiesto nel modulo di istanza, anche quale ammissione al Corso Propedeutico all'Alta Formazione Musicale della relativa Scuola.
5. I programmi di studi e d'esame sono stabiliti dalle strutture didattiche competenti.
6. Ciascun candidato è valutato dalla Commissione con un voto unico espresso in decimi risultante dalla media delle diverse prove d'esame; l'esame si intende superato se il candidato raggiunge una valutazione complessiva di almeno 6 decimi.

7. Se in una o più prove d'esame si riporta una votazione inferiore ai cinque decimi, non è possibile procedere a compensazione con le altre votazioni; di conseguenza nella seconda sessione d'esame (autunnale) si dovranno ripetere tutte le prove con voto inferiore a sei decimi; nel caso di votazione complessiva inferiore ai cinque decimi nella sessione autunnale, l'esame si intende non superato. Il ritiro dall'esame comporta la ripetizione di tutte le prove.

Art. 8

Riconoscimento attestazioni di altre Istituzioni AFAM

Le attestazioni di competenze, conseguite presso altri Istituti superiori di studi musicali, saranno ritenute valide dalle Commissioni preposte in sede di esame di ammissione, fatta salva l'eventuale attribuzione di debiti formativi.

Art. 9

Attestato di competenze della formazione musicale di base

1. L' *Attestato di competenze della formazione musicale di base* sarà così redatto:
 - a. denominazione dell'insegnamento;
 - b. livello di competenze acquisite;
 - c. data dell'esame;
 - d. valutazione (espressa in decimi);
 - e. obiettivi di apprendimento collegati all'insegnamento.
2. Possono presentare domanda per sostenere gli esami per il conseguimento dell'*Attestato di competenze della formazione musicale di base* anche candidati esterni.
3. I candidati esterni dovranno presentarsi agli esami attenendosi ai relativi programmi delle varie Scuole pubblicati sul sito istituzionale e per quanto riguarda la disciplina Musica d'insieme vocale la Commissione accerterà le abilità discendenti da esperienze formative in proprio.

Art. 10

Commissioni d'esame

1. La Commissione per i test di ammissione o per gli esami finali di ciclo è costituita da almeno tre docenti appartenenti ad ognuna delle tre aree per garantire la valutazione complessiva dei candidati.
2. Le Commissioni sono nominate dal Direttore che designerà altresì il Presidente.

Art. 11

Contemporanea frequenza di Corsi diversi

È possibile frequentare i Corsi anche per studenti iscritti a quelli Propedeutici e dell'Alta Formazione Musicale di altre Scuole.

Art. 12

Iscrizione agli anni successivi al primo

L'iscrizione alla seconda o terza annualità dovrà essere effettuata entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione della valutazione di idoneità dei docenti.

Art. 13

Attività di produzione con finalità didattiche

Tutti gli allievi hanno l'obbligo, salvo giustificati motivi, di partecipare alle attività di produzione, anche esterne, d'Istituto.

Art. 14

Regolamento disciplinare

Gli allievi devono attenersi al relativo Regolamento disciplinare pubblicato sul sito web istituzionale alla sezione "Statuto e Regolamenti".

Art. 15

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme vigenti, allo Statuto d'autonomia ed al Regolamento didattico dell'Istituto approvato dal MUR.